

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DI *Aleurocanthus spiniferus* NELLE MARCHE

**Documento approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22.12.2022
Revisione 01/2024**

1. INTRODUZIONE

Il presente piano d'azione è redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale delle Marche (d'ora in poi SFR), a seguito del primo ritrovamento ufficiale dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) nel territorio regionale e della pubblicazione del Reg. di Esec. UE 1927/2022 che stabilisce le misure per il contenimento dell'organismo nocivo all'interno delle aree delimitate.

Il piano d'azione è predisposto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 19/2021, al fine di descrivere la progettazione e l'organizzazione delle indagini da svolgere sul territorio, dei controlli alle produzioni, nonché al fine di attuare le misure di contenimento nell'area delimitata e le azioni di informazione e divulgazione. Tale piano è inviato al Servizio Fitosanitario Nazionale per l'approvazione del Comitato Fitosanitario Nazionale, immediatamente applicato dopo l'approvazione e comunicato a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.amap.marche.it, nonché aggiornato ogniqualvolta necessario, quando nuove conoscenze sull'organismo nocivo e sulle misure di controllo contro i rischi di ulteriore diffusione siano disponibili.

2. L'ORGANISMO NOCIVO

A. spiniferus è un rincote omottero della famiglia Aleurodidi, attualmente presente in Asia, Africa ed Europa. In Italia la prima segnalazione risale al 2008 in Puglia, dopodiché la sua presenza è stata segnalata in altre regioni, quali Puglia, Campania, Lazio, Basilicata, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Lombardia, Abruzzo e Liguria.

L'insetto predilige piante ospiti del genere *Citrus* spp., ma è piuttosto polifago ed è stato segnalato su un ampio range di specie coltivate ed ornamentali (EPPO, 2022).

Le uova, inizialmente giallastre, vengono deposte a spirale sulla pagina inferiore delle foglie; gli stadi giovanili, dopo una breve fase di mobilità, perdono le zampe e formano dense colonie grigio scure sulle foglie su cui si nutrono; negli ultimi stadi presentano numerose spine dorsali circondate da una frangia bianca di secrezione cerosa. Gli adulti di entrambi i sessi sono alati, di colore grigio-blu metallico e occhi rossastri-marroni, volano quando disturbati. L'intero ciclo di compie in 2-4 mesi a seconda delle temperature, con più generazioni sovrapposte durante l'anno (EPPO, 2022).

La sottrazione di linfa da parte degli stadi giovanili e degli adulti determina un generale deperimento della pianta; inoltre, le dense colonie di stadi immaturi producono abbondante melata zuccherina, la quale copre le foglie e il resto della pianta su cui si sviluppano funghi del tipo fumaggini, riducendo così respirazione e fotosintesi.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A. spiniferus è un organismo nocivo regolamentato da quarantena rilevante per l'Unione Europea, di cui è nota la presenza, elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2072/2019 e ss.mm.ii.

Inoltre, negli allegati VII, punto 30.1, e VIII, punto 17.1 dello stesso regolamento, sono indicate le prescrizioni particolari per le piante da impianto per l'introduzione nel territorio dell'Unione e le prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione relative ad *A. spiniferus* (Tab 1 e 2).

Il Reg. Esec. UE 2022/1927 stabilisce misure per il contenimento di *A. spiniferus* all'interno delle aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate: piante da impianto di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus*

Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus cerasus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L., *Wisteria* Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale.

Tab. 1 Allegato VII punto 30.1 del Reg. Esec. (UE) 2019/2072

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Paese Terzo di Origine	Prescrizioni particolari
"Piante da impianto di <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni, e ii) le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione."

Tab. 2 Allegato VIII punto 17.1 del Reg. Esec.(UE) 2019/2072

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
"Piante da impianto di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento."

4. PIANTE SPECIFICATE

Ai sensi del presente piano d'azione, sono considerate piante specificate le piante appartenenti ai generi ed alle specie botaniche elencate nel Reg. di Esec. UE 1927/2022 di cui al pg. 3. Le misure di cui sotto, si applicano anche in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo su piante diverse da quelle specificate.

5. AREA DELIMITATA PER IL CONTENIMENTO

Nelle Marche il primo ritrovamento ufficialmente confermato è del 2022. Nel mese di giugno è giunta la segnalazione di un privato cittadino in merito alla sospetta presenza di una infestazione di *A. spiniferus* in un giardino privato e nel verde pubblico circostante, tramite la Web-App di Citizen Science MORGANA SEGNALAZIONI, sviluppata dal Servizio Fitosanitario Centrale del MASAF.

Il ritrovamento è stato confermato in via ufficiale sulla base della diagnosi effettuata dal laboratorio del SFR Marche e successivamente dal laboratorio del CREA-DC, quale laboratorio nazionale di riferimento per gli organismi nocivi delle piante, ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (UE) 2031/2016.

In seguito alla diagnosi ufficiale, il SFR ha notificato il rinvenimento dell'organismo nocivo sul network EUROPHYT outbreak della Commissione Europea (Outbreak n.1904), ha avviato le indagini per verificare l'estensione del focolaio e adottato il Decreto del Dirigente n. 255 del 15.12.2022 di prima delimitazione ai sensi dell'art. 18 del Reg. UE 2031/2016, nonché le misure di contenimento da applicare nell'area delimitata individuata.

Nel corso delle indagini annuali condotte nel 2023 dal SFR delle Marche ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2031/2016, è stata accertata la diffusione dell'organismo nocivo all'interno dell'area delimitata precedentemente individuata, nonché al di fuori della stessa, senza possibilità di eradicazione. Pertanto, con Decreto del Dirigente Tecnico del settore FALQ n.43 del 25.01.2024 è stato revocato il decreto di prima delimitazione ed è stata istituita un'area delimitata per il contenimento di *A. spiniferus* quale risultanza delle indagini 2023 (Fig. 1).

L'area delimitata istituita ai fini del contenimento di *A. spiniferus* è costituita da un'area infestata, sottoposta a misure di contenimento, e dall'area circostante denominata cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini dell'area infestata.

Il SFR delle Marche aggiorna le aree delimitate per l'organismo nocivo specificato ogniqualvolta necessario con propri atti dirigenziali, senza necessità di modifica del presente piano d'azione.

6. SORVEGLIANZA FITOSANITARIA E CONTROLLI ALLE PRODUZIONI

Nel corso del 2021 e del 2022, la sorveglianza è stata realizzata mediante ispezioni visive nell'ambito del Programma di Nazionale Indagine degli organismi nocivi delle piante; tutte le indagini hanno dato un esito negativo, fino alla segnalazione ricevuta tramite la Web-App di Citizen Science MORGANA SEGNALAZIONI.

Alla luce del primo ritrovamento di *A. spiniferus* nella regione e della definizione dell'area delimitata di contenimento nella provincia di Ascoli Piceno, la sorveglianza fitosanitaria è proseguita nell'ambito del Programma di Nazionale Indagine 2023 nelle aree indenni ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 2031/2016, ed in area delimitata mediante ispezioni visive e campionamento, laddove necessario.

Inoltre, nell'ambito dei controlli annuali alle produzioni effettuati dal SFR almeno una volta l'anno presso gli operatori professionali autorizzati, la presenza dell'organismo nocivo non è stata mai riscontrata nel corso del 2021 e 2022. Tali controlli sono proseguiti regolarmente nel corso del 2023 in area indenne, nonché presso operatori professionali autorizzati ricadenti nell'area delimitata individuata.

Le indagini territoriali e i controlli presso gli operatori professionali autorizzati condotti nel 2023 hanno accertato la diffusione dell'organismo nocivo all'interno dell'area delimitata per il contenimento precedentemente individuata nella provincia di Ascoli Piceno, nonché in area indenne, con ritrovamenti apparentemente sporadici su verde urbano sia pubblico sia privato ed in vivaio. Le misure fitosanitarie necessarie sono state adottate immediatamente in attesa delle indagini successive per valutare l'istituzione di nuove aree delimitate, ovvero di non istituire un'area delimitata ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Reg. UE 2016/2031, in deroga al comma 1.

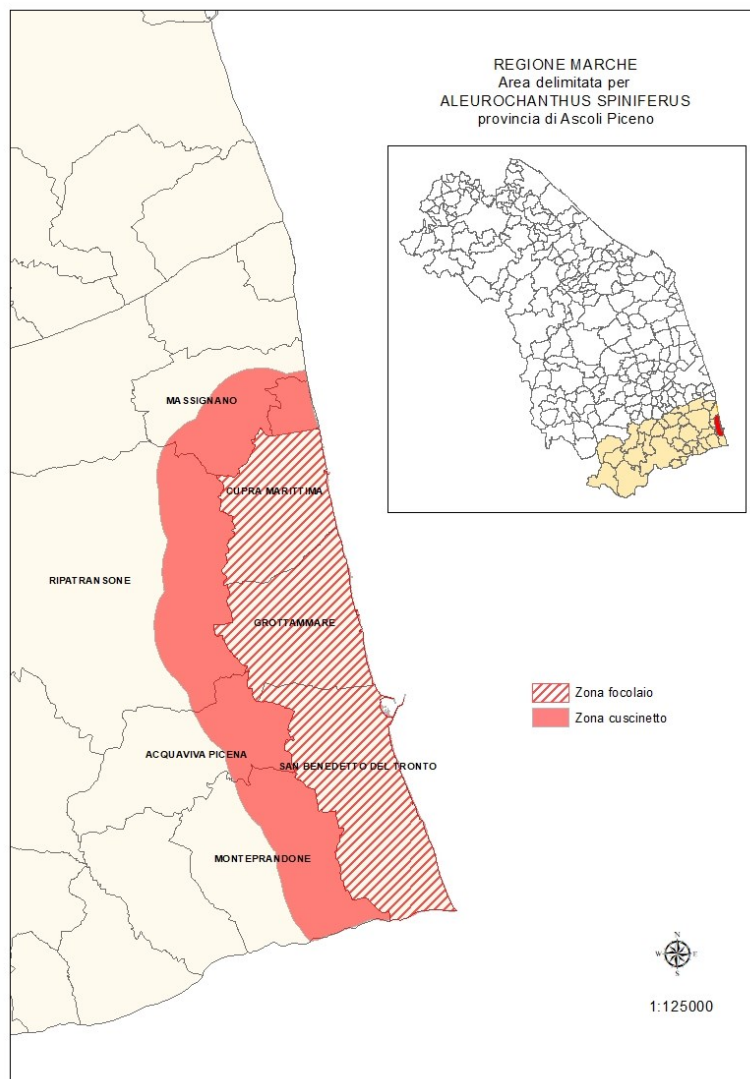


Fig. 1 - Area delimitata per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nella regione Marche (Allegato 1 - Decreto del Dirigente Tecnico del settore FALQ n.43 del 25.01.2024)

7. MISURE FITOSANITARIE DI CONTENIMENTO

Le misure fitosanitarie da adottare all'interno dell'area infestata per il contenimento dell'organismo nocivo sono le seguenti:

Verde privato

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; nel caso in cui i trattamenti vengano eseguiti da utilizzatori non professionali utilizzare formulati autorizzati come PnPO (prodotti fitosanitari per uso non professionale per ornamentali). Nel caso di trattamenti eseguiti da utilizzatori professionali intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi verificando l'impiego in etichetta per parchi, giardini o piante ornamentali (si veda Tab. 3 per alcuni esempi delle sostanze attualmente registrate). Ulteriori sostanze attive, autorizzate per lo specifico campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario.

Verde pubblico

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione nel rispetto dei divieti previsti per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili indicate dalle amministrazioni comunali e delle limitazioni al punto A.5.6 del PAN.

Ambiti produttivi e commerciali

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, nei limiti consentiti, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi in rapporto ai campi di utilizzo riportati nelle etichette dei rispettivi formulati commerciali (si veda Tab. 3 per alcuni esempi delle sostanze attualmente registrate). Ulteriori sostanze attive, autorizzate per il campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;
- sorveglianza in regime di autocontrollo alle produzioni per l'organismo nocivo specificato;
- rispetto delle prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione di cui all'ALL. VIII pt. 17.1 lettera b) ovvero c) del Reg. Esec. UE) 2019/2072 e ss.mm.ii..

Ulteriori misure fitosanitarie da adottare all'interno dell'intera area delimitata, inclusa area cuscinetto, per il contenimento dell'organismo nocivo sono le seguenti:

- indagini almeno annuali ai sensi dell'art. 19 del Re g. UE 2031/2016 condotte dal SFR per la presenza dell'organismo nocivo specificato al momento più opportuno, per verificare l'evoluzione della presenza dello stesso, mediante ispezioni visive e campionamento laddove necessario;
- obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;
- indagini sono presso operatori professionali non iscritti al RUOP Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza, ma che per questa loro caratteristica rappresentano un potenziale mezzo di diffusione dell'organismo nocivo.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021.

Tab. 3 Sostanze attive ammesse per la difesa contro *Aleurocanthus spiniferus* (*ammesse in agricoltura biologica)

Sostanza attiva	Registrazione	Target
Acetamiprid	Floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra	Aleurodidi
Buprofezin	Colture floreali e ornamentali (uso in serra)	Aleurodidi
Flupyradifurone	Piante ornamentali e da fiore (colture in serra). Vivaio di essenze arboree e forestali (in serra)	Aleurodidi
Lambda-cialotrina	Floricole e ornamentali	Aleurodidi
Cipermetrina	Floreali e ornamentali	Mosca bianca
Esfenvalerate	Floreali e ornamentali, pomodoro	Aleurodidi
Spirotetramat	Agrumi	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>
Azadiractina *	Floreali e ornamentali (pieno campo e serra)	Aleurodidi
Maltodestrina *	Orticole, floreali e ornamentali (in campo e in serra)	Aleurodidi
Piretrine *	Agrumi, floreali e ornamentali (in campo e in serra), verde urbano	Mosca bianca (Aleurodidi)
Olio minerale paraffinico *	Alcune orticole	Mosca bianca

Sali di potassio degli acidi grassi*	Orticole, ornamentali, vivai di piante ornamentali e forestali, giovani impianti di fruttiferi	Aleurodidi
Olio di arancio *	Agrumi, floreali e ornamentali	Aleurodidi
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> - Ceppo FE9901 *	Alcune orticole (pomodoro, peperone, melone, zucchine) in serra	Mosca bianca

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il SFR rende disponibile materiale divulgativo sulle emergenze fitosanitarie di interesse per il territorio regionale sul sito AMAP al link <https://amap.marche.it/servizi/fitosanitario>.

Il Decreto del Dirigente Tecnico del settore FALQ n.43 del 25.01.2024 definisce le aree delimitate per il contenimento nella regione, è stato pubblicato in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'AMAP, nella disponibilità di tutti i soggetti interessati.

Parimenti, il presente Piano d'Azione è pubblicato sul sito istituzionale AMAP ed inviato a tutte le amministrazioni comunali che ricadono nell'area delimitata per il contenimento per la più ampia diffusione alla cittadinanza, ai giardinieri e manutentori del verde, per darne immediata attuazione dopo l'approvazione del Comitato Fitosanitario Nazionale.

Nel 2023 sono stati organizzati tre incontri divulgativi sulle emergenze fitosanitarie di interesse regionale, in particolare per il verde urbano, rivolte a differenti target di portatori di interessi quali, operatori professionali, piccole aziende, giardinieri e manutentori del verde, tecnici delle amministrazioni pubbliche, professionisti del settore, nonché privati, cittadini.

I canali social e web di AMAP sono stati utilizzati per la diffusione del materiale informativo, nonché delle iniziative di cui sopra.

9. SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione del presente piano d'azione richiede il coinvolgimento di vari soggetti pubblici e privati, quali, operatori professionali, giardinieri e manutentori del verde, amministrazioni comunali, professionisti del settore, nonché privati cittadini.

In relazione alle necessità operative possono essere coinvolti anche altri organismi o soggetti istituzionali che concorrano ad affrontare la gestione dell'organismo nocivo di concerto con il SFR delle Marche.

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta necessario, quando nuove conoscenze sull'organismo nocivo e sulle misure di controllo contro i rischi di ulteriore diffusione sono disponibili.